

	<p><b>COMUNE DI COSTA VOLPINO</b>          Provincia di Bergamo  <b>UFFICIO DI POLIZIA LOCALE</b>          c.a.p. 24062 P.zza Caduti di Nassiriya, 3          tel. 0355785823 cell: 3487207346          www.comune.costavolpino.bg.it          mail: poliziamunicipale@comune.costavolpino.bg.it          pec: protocollo@pec.comune.costavolpino.bg.it          Cod. Fisc. E P.IVA: 00 572 300 168</p>	
---	---	---

Costa Volpino, lì 08.06.2018

Prot. 10332/2018

Alla c.a.

**Sig. Giancarlo CARRARA**  
 Presidente pro tempore del  
 Moto Club Costa Volpino  
 avente sede in  
 Via Piò, 7  
 24062 Costa Volpino (BG)

**OGGETTO: Richiesta di autorizzazione allo svolgimento della manifestazione con mezzi motorizzati sui sentieri e sulle strade agro pastorali esistenti e nelle aree soggette a vincolo idrogeologico**

**Vista** la richiesta di autorizzazione allo svolgimento della manifestazione con mezzi motorizzati sui sentieri e sulle strade agro-silvo-pastorali esistenti e nelle aree soggette a vincolo idrogeologico presentata dal Moto Club Costa Volpino A.s.d., con sede in Costa Volpino (Bg), Via Piò 7/c, a firma del Presidente Sig. Giancarlo CARRARA, prot. n. 8180, del 08.05.2018, volta ad ottenere l'autorizzazione ai sensi dell'art. 59 c. 4 bis della legge Regionale n. 5 del 20.07.2007 c. 1 lettere a e b e s.m.i. per lo svolgimento della prova di campionato regionale Under 23 prevista per il giorno domenica 10 giugno 2018 con partenza ed arrivo a Lovere;

**Osservato** che per lo svolgimento della predetta manifestazione l'organizzazione chiede l'autorizzazione per il transito su strade agro-silvo-pastorali nel territorio di Costa Volpino e di poter usufruire anche del terreno in località "Bosche", nonché l'adozione di ordinanza per la chiusura della confinante pista ciclo pedonale dalle ore 08,00 alle ore 16,00 per la giornata di domenica 10 giugno 2018;

**Considerato** che la proprietà del terreno in località "Bosche" risulta essere del Comune di Costa Volpino, che lo stesso non è boscato e che pertanto non è soggetto all' applicazione dell'art. 37 Regolamento Regionale 20 luglio 2007 , n. 5 Norme forestali regionali, in attuazione dell' articolo 50, comma 4, della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 e non sottoposto a vincolo idro-geologico;

**Vista** la delibera di Giunta n. 75 del 17.05.2018 con cui si concede il patrocinio alle manifestazioni sportiva organizzata dal Moto Club Costa Volpino, come meglio descritta in premessa, che demanda all'ufficio Tecnico Comunale e all'ufficio di Polizia Locale l'adozione degli adempimenti di competenza;

**Vista** la delibera di Giunta n. 87 del 07.06.2018 con cui si autorizza l'utilizzo gratuito dell'area in località "Bosche" per lo svolgimento di una manifestazione di enduro e con cui si demanda all'ufficio di Polizia Locale l'adozione di specifica ordinanza di modifica alla circolazione stradale per la chiusura della pista ciclo pedonale dalle ore 08,00 alle ore 16,00 con l'osservanza di tutte le prescrizioni e le disposizioni vigenti a tutela della pubblica incolumità;

**Considerato** che la predetta manifestazione transiterà anche in aree private e che l'organizzazione è in possesso delle relative autorizzazioni:

**Esaminato** il parere per il transito su viabilità agro-silvo-pastorali e comunale ed autorizzazione in aree boscate e nei terreni soggetti a vincolo idrogeologico rilasciato dalla Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi prot. 7542 del 01.06.2018 ns. prot. 9855 del 01.06.2018 con cui, in merito allo svolgersi della manifestazione per il solo transito su viabilità agro-silvo-pastorale e comunale per le quali ogni singolo Comune dovrà rilasciare relativa autorizzazione preliminarmente alla quale il Comune è tenuto a verificare gli atti a valenza paesistica di maggior dettaglio ed in particolare i P.G.T. a fronte degli studi paesistici compiuti verificando e/o meglio specificando le delimitazioni degli ambiti di elevata naturalità in conformità all'art. 17 del Piano Territoriale Regionale;

**Rilevato** che il percorso della manifestazione, nel territorio di competenza non risulta all'interno degli ambiti di elevata naturalità – quota 1000 m s.l.m. come sancito da certificazione dell'U.T.C. di Costa Volpino prot. 10093 del 06.06.2018;

**Osservata** la valutazione fornita dall'organizzazione sui tempi e i modi del ripristino dello stato dei luoghi prevedendo, subordinatamente al rilascio dell'autorizzazione, la sottoscrizione di una polizza fidejussoria a copertura di eventuali danni alle infrastrutture (sede stradale e manufatti) causati dalla manifestazione e dalle attività connesse;

**Ravvisata** pertanto l'opportunità di concedere l'utilizzo dell'area richiesta, fatta salva l'osservanza di tutte le prescrizioni e le disposizioni vigenti a tutela della pubblica incolumità;

Con la presente **si autorizza**, per quanto di competenza, su viabilità agro-silvo-pastorale e comunale lo svolgimento della manifestazione denominata "Campionato Regionale Under 23" del 10.06.2018 una volta fatta salva la più scrupolosa osservanza delle prescrizioni impartite nel sopra richiamato parere della Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi e del rispetto delle norme previste da Codice della Strada e dal relativo Regolamento di esecuzione e di attuazione sulla viabilità ordinaria,

Gli Organi di Polizia Stradale di cui all'articolo 12 del Nuovo Codice della Strada, sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della presente ed in caso di urgenza o necessità, impartire disposizioni che i concessionari dovranno eseguire immediatamente;

Il richiedente, concessionario della presente, mantiene a proprio carico ogni responsabilità civile e penale nei confronti di danni arrecati a terzi e all'Amministrazione Comunale, sollevando quest'ultima da qualsiasi controversia ed incombenza.

La presente è rilasciata fatti salvi ed impregiudicati i diritti e le autorizzazioni di terzi e copia della stessa dovrà essere tenuta in loco ed è valida esclusivamente per il tempo e luogo in essa indicati.

A norma dell'articolo 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni si avverte che, avverso la presente, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione e/o dalla notificazione, al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, mentre entro 120 giorni al Presidente della Repubblica.

La presente autorizzazione potrà essere revocata in qualsiasi momento per ragioni di sicurezza e/o ordine pubblico, potrà essere altresì revocata in caso di abuso od inosservanza delle sopra specificate prescrizioni e delle leggi e regolamenti vigenti in materia e fatta salva l'applicazione delle sanzioni in caso di accertata violazione.

Il Responsabile dell'Area Polizia Locale  
Dott. Massimiliano Casati